

# Proposta di legge d'iniziativa popolare

recante:

Misure strutturali per la stabilizzazione finanziaria e l'abbattimento del debito delle Pubbliche amministrazioni, mediante la ricostituzione del risparmio pubblico nazionale e la mobilitazione del patrimonio immobiliare privato

## *Capo I*

### *(Obiettivi e finalità delle misure)*

#### **Art.1**

##### **(Stabilizzazione finanziaria, riduzione dell'onere per interessi passivi ed abbattimento del debito delle Pubbliche amministrazioni)**

La stabilizzazione finanziaria, la riduzione dell'onere per interessi passivi e l'abbattimento del debito delle Pubbliche amministrazioni, in coerenza con gli obiettivi condivisi tra i Capi di Stato e di Governo degli Stati aderenti all'area dell'euro per il rafforzamento dell'Unione monetaria europea, sono dichiarati obiettivi di preminente interesse nazionale. Fino alla cessazione delle eccezionali tensioni esistenti sui mercati finanziari e comunque fino al completo raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, si applicano le disposizioni che seguono.

## *Capo II*

### *(Ricostituzione del risparmio nazionale necessario alla stabilizzazione del debito delle Pubbliche amministrazioni ed alla riduzione dell'onere per interessi passivi)*

#### **Art.2**

##### **(Strumenti)**

La ricostituzione del risparmio nazionale impiegato nella sottoscrizione del debito pubblico è lo strumento necessario per sottrarre le emissioni dei titoli e la loro quotazioni alle eccezionali tensioni registrate sui mercati finanziari, che determinano tassi di interesse crescenti e potenzialmente incompatibili con la stabilità del debito stesso e con il perseguimento degli obiettivi di abbattimento del debito delle Pubbliche amministrazioni. L'onere crescente per il servizio del debito determina una progressiva riduzione netta dei redditi e della ricchezza reale dei cittadini, incompatibile con la crescita economica necessaria per la ripresa della occupazione.

Al fine di ricostituire il risparmio pubblico nazionale, i pagamenti delle Pubbliche amministrazioni sono effettuati mediante la corresponsione in titoli di Stato, della Serie speciale «Risparmio pubblico nazionale», di una quota della somma liquidata.

Le disposizioni del presente Capo si applicano solo ed esclusivamente ai pagamenti relativi alle obbligazioni delle Pubbliche amministrazioni nei confronti di cittadini italiani e di persone giuridiche di nazionalità italiana. L'entità della quota da corrispondere in titoli, anche in funzione dell'entità e della tipologia delle obbligazioni da cui derivano i pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme parere della Commissione parlamentare di controllo e vigilanza, sentita la Banca d'Italia. I pagamenti delle somme iscritte a residuo passivo nonché di quelle comunque dovute e non riportate come tali nei bilanci di previsione delle Pubbliche amministrazioni in attesa di essere nuovamente iscritte fra i residui, sono effettuati in titoli per il loro integrale importo.

I mandati di pagamento delle Pubbliche amministrazioni assoggettati alla liquidazione pro quota in titoli vengono emessi all'ordine della Direzione Generale del Tesoro, di seguito denominata per brevità «Dgt», con l'indicazione del beneficiario finale e della Banca di appoggio per il pagamento in numerario. I tesoriери delle Pubbliche amministrazioni provvedono al trasferimento alla Dgt della provvista corrispondente all'importo integrale del pagamento, al lordo della quota che sarà corrisposta in titoli. Il pagamento a favore dei beneficiari è espletato dalle Tesorerie provinciali dello Stato, che comunicano al beneficiario del mandato l'identificativo del Conto titoli su cui sono stati accreditati i titoli e la loro entità.

#### **Art.3**

##### **(Caratteristiche dei titoli del debito pubblico della Serie speciale «Risparmio pubblico nazionale». Garanzia aurea sulla emissione)**

I titoli del debito pubblico della Repubblica italiana della Serie speciale «Risparmio pubblico nazionale» hanno durata ventennale, vengono rimborsati annualmente per un ventesimo del loro valore ed hanno un rendimento annuo pari al tasso di sconto determinato dalla Banca centrale europea (Bce). Sono esenti da qualsiasi imposta o prelievo, presente e futuro.

La emissione dei titoli è garantita dalle riserve auree della Banca d'Italia. In considerazione della garanzia apprestata, alla Banca d'Italia è attribuita la sorveglianza sulle operazioni di emissione. I titoli sono detenuti in deposito in un apposito Conto istituito a favore del beneficiario presso la Dgt.

I titoli non sono commerciabili, fatta eccezione per la loro costituzione in pegno al fine di ottenere una anticipazione di liquidità a favore del titolare. Le operazioni di costituzione in pegno e di correlativa anticipazione di liquidità possono essere effettuate solo da parte delle istituzioni finanziarie che abbiano accesso diretto alle operazioni di offerta di liquidità effettuate dalla Banca Centrale europea (Bce), che siano sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e che abbiano previamente stipulato una apposita

convenzione con la Dgt. Tali istituzioni finanziarie sono denominate di seguito, per brevità, «Banca agente» o «Banche agenti».

I titoli possono essere utilizzati dall'intestatario del Conto per effettuare il pagamento di imposte, tasse e contributi nei confronti delle Pubbliche amministrazioni.

La costituzione in pegno dei titoli a favore della Banca agente comporta la rinuncia, da parte del soggetto a cui i titoli sono stati corrisposti a titolo di pagamento pro quota, alla corresponsione a suo favore degli interessi relativi, che vengono girati direttamente alla Banca agente per il periodo della costituzione in pegno.

### **Capo III**

***(Mobilitazione del patrimonio immobiliare ad uso abitativo per l'abbattimento del debito delle Pubbliche amministrazioni. Bonus ai proprietari garanti.)***

#### **Art.4**

##### **(Strumenti)**

I cittadini italiani e le persone giuridiche di nazionalità italiana proprietari di immobili ad uso abitativo siti nel territorio nazionale, sui quali non gravano garanzie ipotecarie per il pagamento di mutui concessi per l'acquisto, possono conferirli in garanzia per un importo non superiore alla metà del loro valore commerciale, prendendo come riferimento i prezzi di mercato dell'anno 2000, al fine di sottoscrivere titoli del debito pubblico della Repubblica italiana della serie speciale «Mobilitazione del patrimonio immobiliare privato» e «Bonus ai proprietari garanti». La costituzione in garanzia finalizzata alla sottoscrizione dei titoli è soggetta alle medesime forme di pubblicità previste per l'iscrizione delle ipoteche immobiliari.

I titoli non sono commerciabili, hanno durata ventennale, sono rimborsati ogni anno per un ventesimo del loro valore ed hanno un rendimento annuo pari al tasso di sconto stabilito dalla Bce, aumentato dell'1%. Detto ammontare dell'1% è corrisposto al proprietario garante, mentre quello relativo al tasso di sconto è versato alla Banca agente a fronte del costo della provvista di liquidità relativa all'acquisto dei titoli, che sono tenuti in conto di deposito presso la Dgt. La garanzia apprestata sull'immobile si riduce annualmente nella stessa misura dell'ammortamento dei titoli sottoscritti.

La garanzia è riscattabile in qualsiasi momento mediante il pagamento alla Banca agente della somma corrispondente al suo valore residuo. I titoli sono esenti da qualsiasi imposta e prelievo presente e futuro. Agli immobili che siano stati offerti in garanzia si applicano per tutto il periodo corrispondente le sole imposte e tasse, statali e locali, vigenti all'atto della costituzione della garanzia nella misura vigente in quel periodo d'imposta.

#### **Capo IV**

***(Disposizioni comuni ai Capi II e III e norma finale)***

#### **Art. 5**

**(Costituzione della Commissione parlamentare di controllo e vigilanza sulla stabilizzazione finanziaria e l'abbattimento del debito delle Pubbliche amministrazioni)**

E' istituita la Commissione parlamentare di controllo e vigilanza sulle misure volte alla stabilizzazione finanziaria ed all'abbattimento del debito delle Pubbliche amministrazioni. Per il perseguimento di tali attività, le sono conferiti i poteri di inchiesta previsti in Costituzione.

La Commissione ha una durata corrispondente a quella di applicazione delle misure di stabilizzazione. Redige annualmente una relazione di riepilogo della attività svolta.

La Commissione è composta di cinque componenti: un Presidente, senatore o deputato a bienni alterni, e quattro membri, due senatori e due deputati eletti per l'intera legislatura. I Presidenti sono eletti a maggioranza assoluta dei voti del Senato ovvero della Camera dei deputati. I membri sono eletti dal rispettivo ramo del Parlamento con il voto limitato ad un solo candidato.

La Commissione decide a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti.

#### **Art. 6**

**(Provvista di liquidità da parte delle Banche agenti)**

Le Banche agenti fanno provvista della liquidità necessaria alle anticipazioni richieste a fronte della costituzione in pegno dei titoli della Serie speciale "Risparmio pubblico nazionale" nonché di quella necessaria per la sottoscrizione dei titoli della Serie speciale

Mobilitazione del patrimonio immobiliare privato - Bonus ai proprietari garanti mediante operazioni di anticipazione con la Bce. In dette operazioni, i titoli possono essere utilizzati come collaterali nei confronti della Bce. Le Banche agenti utilizzano i titoli di cui al comma 1 con priorità rispetto a qualsiasi negoziazione di altri titoli ai fini di ottenere liquidità da parte della Bce. Ove le operazioni di provvista avessero per la Banca agente un costo superiore al tasso di sconto, il maggior onere è posto a carico dell'Erario. Sono parimenti a carico dell'Erario le spese di commissione favore delle Banche agenti. Sugli schemi di convenzione e sui criteri di determinazione delle spese di commissione è necessario il preventivo parere favorevole di congruità da parte della Commissione parlamentare.

Delle operazioni precedenti, le Banche agenti forniscono il dettaglio in una apposita sezione separata dei propri bilanci, secondo le disposizioni che saranno emanate dalla Banca d'Italia.

#### **Art 7**

##### **(Costituzione di un Fondo nazionale unico di garanzia della proprietà immobiliare privata)**

Le garanzie immobiliari assunte dalle Banche agenti vengono girate ad un Fondo nazionale unico di garanzia della proprietà immobiliare privata, posto sotto la sorveglianza della Banca d'Italia.

#### **Art. 8**

##### **(Riacquisto dei titoli pubblici sul mercato)**

La Dgt procede al riacquisto dei titoli pubblici sul mercato utilizzando i risparmi di spesa e le entrate derivanti dalle operazioni di emissione dei titoli delle Serie speciali indicate ai Titoli precedenti.

Opera al fine di ridurre prioritariamente l'ammontare del debito pubblico detenuto da soggetti non residenti.

#### **Art. 9**

##### **(Attentato alla stabilizzazione finanziaria della Repubblica)**

Sono vietati la commercializzazione in qualsiasi forma, ivi compresa la quotazione e la contrattazione di prodotti finanziari derivati, dei titoli della Repubblica italiana relativi alle Serie speciali «Risparmio pubblico nazionale» e «Mobilitazione del patrimonio immobiliare privato - Bonus ai proprietari garanti», nonché le attività ad essa preliminari, funzionali ovvero strumentali, ivi compresa la emissione di giudizi di rating. Tali attività costituiscono attentato alla stabilizzazione finanziaria della Repubblica e sono punite con le pene previste per il delitto di aggio, aumentate di un terzo. Nel caso che il delitto di cui al comma 1 sia commesso in tutto o in parte all'estero, del fatto commesso sono comunque considerati responsabili i soggetti che operano nel territorio dello Stato in nome e per conto del soggetto che ha commesso il fatto all'estero, ovvero che ne dirigano la sede stabile o di rappresentanza, ovvero, in mancanza di costoro, coloro che ne siano corrispondenti o collaboratori stabili.

I proventi, i titoli, le somme contrattate ed i profitti eventualmente derivanti dalla effettuazione delle attività vietate al comma 1 sono soggetti a confisca.

La competenza del giudizio per il delitto di attentato alla stabilizzazione finanziaria della Repubblica spetta in unico grado alla Corte d'Appello di Roma.

La azione penale è esercitata esclusivamente dalla Procura generale presso la Corte d'Appello di Roma. La competenza a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria spetta unicamente alla Commissione parlamentare, al Ministero dell'economia, alla Banca d'Italia ed alla Consob.

#### **Art. 10**

##### **(Cessazione della applicazione delle misure)**

La cessazione, ovvero la temporanea sospensione, della applicazione di tutte o anche solo di alcune delle misure disposte negli articoli che precedono è disposta con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previo conforme parere della Commissione parlamentare, della Banca d'Italia e della Consob.